

# La tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

autore: Stéphane Fumeaux (Senior Data Consultant, VDF Engineering, Telekurs Financial Information Ltd.)

Nel giugno 2003, l'Unione Europea (UE) ha pubblicato una direttiva riguardante la tassazione dei redditi da risparmio, entrata in vigore il 1° luglio 2005<sup>1</sup>. La Direttiva mira a garantire che i pagamenti degli interessi transfrontalieri versati a persone fisiche domiciliate in un Paese membro dell'UE siano soggetti a un'effettiva imposizione.

Sono contemplati due possibili modelli: lo scambio automatico di informazioni e la ritenuta alla fonte. Il modello di scambio automatico di informazioni prevede che ogni istituto finanziario identificato come agente pagatore trasmetta, tramite le proprie autorità fiscali, tutte le informazioni necessarie alle autorità corrispondenti del paese dell'UE in cui il beneficiario effettivo è domiciliato. Il modello di ritenuta alla fonte, applicato in Austria, Belgio, Lussemburgo e in alcuni territori dipendenti e appartenenti all'UE<sup>2</sup>, prevede un'aliquota fiscale del 15% a partire dal 1° luglio 2005, del 25% dal 1° luglio 2008 e del 35% dal 1° luglio 2011.

## Accordi bilaterali con Stati terzi

La Direttiva prevede inoltre una serie di accordi bilaterali con Stati terzi: la Svizzera, i principati di Liechtenstein, Monaco e Andorra e la Repubblica di San Marino<sup>3</sup>. La tassazione dei redditi da risparmio, che rientra fra i temi trattati nei negoziati bilaterali tra l'UE e la Svizzera, ha dato luogo ad un accordo che prevede l'introduzione di una ritenuta alla fonte riscossa dagli agenti pagatori svizzeri sui pagamenti di interessi versati ai beneficiari con residenza fiscale europea<sup>4</sup>.

Gli introiti fiscali sono trasmessi ai paesi membri dell'UE tramite l'Amministrazione federale delle contribuzioni secondo un criterio di ripartizione, tra l'UE e la Svizzera, rispettivamente del 75% e del 25%. Tuttavia, se un cliente lo richiede espressamente, un agente pagatore svizzero deve essere in grado di applicare il sistema di scambio automatico di informazioni.

## Le sfide informatiche

L'attuazione della Direttiva e dell'Accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE rappresenta una grande sfida per gli agenti pagatori, considerandone il grado di complessità soprattutto dal punto di vista delle applicazioni informatiche. Innanzitutto, gli agenti pagatori devono individuare con precisione i "beneficiari effettivi", termine che si presta a numerose sottigliezze giuridiche. In secondo luogo, devono ottenere informazioni dettagliate riguardanti i pagamenti di interessi provenienti dai crediti (in senso lato) e dai fondi di investimento (che hanno investito in detti crediti). Viste le interpretazioni divergenti dei vari paesi, la definizione degli interessi pone, ovviamente, svariate difficoltà nella pratica.

Infine, gli agenti pagatori devono applicare la ritenuta alla fonte e, in caso di scambio automatico di informazioni, trasmettere tutti i dati necessari alle autorità fiscali. I costi di attuazione della tassazione europea in Svizzera sono stimati intorno ai 300 milioni di franchi, una valutazione che potrebbe risultare largamente inferiore ai costi effettivi.

A sei mesi dall'entrata in vigore della Direttiva e dell'Accordo bilaterale è opportuno ricordare il contributo effettivo apportato dai fornitori di dati finanziari, i quali da molto tempo si occupano di valutare i bisogni in termini di informazioni previsti dai due testi normativi, assistendo gli agenti pagatori svizzeri ed europei nell'individuazione degli strumenti finanziari interessati.

Gli aspetti giuridici che sottendono l'attuazione della Direttiva e dell'Accordo bilaterale nonché le procedure di calcolo della ritenuta alla fonte non rientrano nella sfera di competenza dei fornitori di dati e pertanto non sono trattati nel presente articolo.

Per un fornitore di dati è importante tener conto dei punti di vista degli agenti pagatori svizzeri ed europei, ma anche raccogliere e distribuire le informazioni in un formato standardizzato che consenta un trattamento dei dati quanto più possibile automatico. In altre parole, devono essere garantite unicità, completezza, chiarezza nell'identificazione degli strumenti finanziari e massima flessibilità in caso di modifica dei regolamenti. A tale scopo, i fornitori di dati operano in generale la distinzione tra crediti, strumenti finanziari ibridi e fondi d'investimento.

### **I crediti (in senso lato)**

Per "crediti" si intende una vasta gamma di strumenti: obbligazioni, titoli a tasso variabile, titoli del mercato monetario, prestiti convertibili, obbligazioni di cassa e alcuni buoni di godimento. Questi strumenti rientrano a priori nella Direttiva. Tuttavia, al fine di determinare il loro status fiscale effettivo è necessario tener conto delle regole definite dalla Direttiva e dall'Accordo bilaterale: clausola di salvaguardia ("grandfathering clause")<sup>5</sup>, "riapertura" di emissioni e natura dell'emittente, eccezione per i debitori domiciliati in Svizzera.

La tassazione europea non ha mancato di lasciare le proprie tracce sui mercati obbligazionari, come dimostrano i due seguenti esempi su offerta e domanda.

Da un lato, secondo il testo della Direttiva, un titolo "governativo"<sup>6</sup> emesso prima del 1° marzo 2001 e oggetto di una "riapertura" successiva al 1° marzo 2002 non gode più della clausola di salvaguardia. In altri termini, con la riapertura, i redditi percepiti da questo prestito divengono imponibili. Alcuni Stati, come la Francia e il Regno Unito, non hanno comunque esitato a procedere in maniera sistematica alle "riaperture" di emissioni esistenti dall'inizio di marzo 2002.

Dal lato della domanda, la richiesta di crediti che beneficiano della regola del mantenimento dei diritti acquisiti è relativamente aumentata, in particolare a causa della mancanza di fondi che investono in questo tipo di crediti. A tutt'oggi, tuttavia, sembra che la tassazione europea abbia lasciato tracce complessivamente trascurabili sui mercati obbligazionari.

### **Gli strumenti finanziari ibridi**

Gli strumenti finanziari ibridi (obbligazioni, obbligazioni convertibili, strumenti a capitale protetto, certificati, "reverse convertibles", derivati strutturati su crediti e su sinistri) possono presentare caratteristiche che comportano pagamenti di interessi soggetti alla tassazione europea. A metà maggio 2005 l'Amministrazione federale delle contribuzioni li ha suddivisi – dal punto di vista degli agenti pagatori svizzeri – in "soggetti" e "non soggetti".

A questo proposito è necessario esaminare la natura dei pagamenti di interessi. In generale sono tassabili, da un lato, gli interessi garantiti per contratto, e dall'altro, gli interessi che scaturiscono dai titoli sottostanti soggetti anch'essi alla tassazione europea.

Nell'attesa di ulteriori informazioni, altre autorità fiscali diverse da quelle svizzere (ad esempio in Germania, Austria e Lussemburgo) stanno stabilendo una propria classificazione. La presenza contemporanea di più classificazioni nazionali necessariamente diverse complica il compito non solo degli emittenti ma anche dei fornitori di dati. In termini di strumenti finanziari ibridi, l'influenza della tassazione del risparmio potrebbe tradursi in una crescita di nuovi strumenti "non soggetti", senza che i mercati ne siano in altro modo influenzati.

### **Fondi d'investimento**

In generale, i fondi fiduciari e i fondi d'investimento sono soggetti alla tassazione europea. Tuttavia, considerando l'applicazione della normativa del Paese d'origine ("home country rule"<sup>7</sup>), le autorità fiscali del domicilio dei fondi possono decidere, tramite un semplice decreto, di ritenerli non soggetti alla tassazione europea. È il caso, ad esempio, delle SICAV Parte II nel Lussemburgo.

Per quanto riguarda i fondi "soggetti", il loro status fiscale effettivo dipende dalla politica d'investimento perseguita, la quale è misurata sulla base della percentuale di investimenti diretti e indiretti in attivi

interessati dalla tassazione europea. Le soglie discriminanti sono stabilite nel 40% e nel 15%. Da un lato, il superamento della soglia del 40% comporta la tassazione dei redditi derivanti da cessioni o rimborsi. Ai sensi della Direttiva, la soglia del 40% sarà abbassata al 25% dopo il periodo di transizione, ossia a partire dal 1° gennaio 2011. Dall'altro lato, il superamento della soglia del 15% implica che solo la distribuzione sia imponibile. Al di sotto di questo limite, la quota non è tassabile.

Inoltre, per ogni fondo soggetto alla tassazione europea sono necessari due indicatori: uno per le distribuzioni, l'altro per i redditi realizzati al momento della cessione o del rimborso<sup>8</sup>. In questo modo, ogni agente pagatore conosce esattamente il tipo di reddito proveniente da un fondo che dovrà, all'occorrenza, tassare.

### **Differenza tra Direttiva e Accordo bilaterale**

A questo punto è importante sottolineare una differenza sostanziale tra la Direttiva e l'Accordo bilaterale. La prima, infatti, prevede che ogni Stato membro dell'UE possa decidere di applicare la soglia del 15% per i fondi domiciliati sul suo territorio. Tale decisione vale in seguito per l'insieme degli altri Stati membri dell'UE, ma non per gli Stati terzi. In altre parole, si tratta di un'opzione che alcuni paesi come la Francia non hanno esercitato, comportando un potenziale svantaggio competitivo.

L'Accordo bilaterale, invece, fissa la soglia del 15% come regola generale, a prescindere dal domicilio dei fondi. Quindi, la distribuzione di un fondo domiciliato in Francia che ha investito meno del 15% in attivi soggetti all'imposizione sarà tassata nel Lussemburgo, ma non in Svizzera. Lo stesso strumento finanziario può produrre conseguenze diverse dal punto di vista fiscale a seconda del domicilio degli agenti pagatori.

Una banca svizzera con succursali in paesi membri dell'UE deve dunque essere in grado di effettuare una simile distinzione. In termini di applicativi informatici, se tale banca fornisce alle proprie succursali europee dati finanziari provenienti dalla Svizzera, dovrà essere in grado di elaborare informazioni differenziate.

### **Necessità di fornire informazioni**

L'indicazione della classificazione fiscale, il calcolo della percentuale effettiva d'investimenti in attivi soggetti all'imposizione, l'erogazione della quota di interessi nelle distribuzioni e della quota di interessi capitalizzati contenuti nel valore netto d'inventario, secondo i punti di vista svizzero ed europeo, sono responsabilità che ricadono sugli stessi gestori dei fondi e non sui fornitori di dati.

Tale compito è necessario non soltanto per consentire una classificazione fiscale precisa, ma è anche utile ai gestori di fondi di fondi che devono, anch'essi, effettuare svariati calcoli. Se per un qualunque motivo un fondo d'investimento decide di non fornire alcuna informazione, esso finisce per rientrare automaticamente nella categoria fiscale più svantaggiata, che prevede la tassazione della totalità della distribuzione e della differenza positiva tra il prezzo di cessione o rimborso e il prezzo di acquisto. Se, contro ogni aspettativa, il prezzo di acquisto venisse a mancare, l'intero valore di cessione o rimborso diverrebbe imponibile. Quindi, i fondi d'investimento e gli agenti pagatori hanno un chiaro interesse a che tutte le informazioni siano trasmesse ai fornitori di dati.

### **Effetti della tassazione europea sul settore dei fondi d'investimento**

Le conseguenze della tassazione europea sul settore dei fondi d'investimento potrebbero non essere trascurabili. Esclusa la creazione di fondi che investono in crediti non imponibili, si potrebbero manifestare altre reazioni. Innanzitutto, i gestori di fondi che investono tra il 15% e il 40% in attivi soggetti all'imposizione potrebbero non effettuare le distribuzioni. In effetti, in tale categoria le distribuzioni sono imponibili, ma non lo è il reddito di cessione o di rimborso.

In secondo luogo, i gestori dei fondi potrebbero puntare esclusivamente a una clientela istituzionale. Inoltre, si potrebbe creare un arbitraggio regolamentare che consentirebbe a un fondo di eludere la tassazione europea. Un sistema semplice ma efficace consisterebbe ad esempio nel modificare il domicilio del fondo per beneficiare di un'esenzione regolamentare o della regola de minimis (15%).

Infine, la necessità per i gestori dei fondi di fornire informazioni dettagliate (ad es. test sugli attivi, quote d'interessi contenuti nelle distribuzioni, quote d'interessi capitalizzati nel valore netto d'inventario) con il rischio di passare nella categoria fiscale più svantaggiata genera oneri amministrativi che potrebbero intaccare la performance, riducendone sensibilmente l'appetibilità sui mercati. Le possibili reazioni dei gestori dei fondi sono numerose; tuttavia, è ancora presto per valutare l'impatto effettivo della normativa europea sul comparto dei fondi.

### **Normative estremamente complesse**

L'attuazione della Direttiva e dell'Accordo bilaterale non modifica sostanzialmente i compiti dei fornitori di dati, che prevedono l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione di caratteristiche, operazioni su titoli, dati di mercato e corsi di valutazione. In effetti, la difficoltà sta nel tener conto della grande complessità delle normative europee, della loro interpretazione a livello nazionale e delle specificità dell'Accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE.

Tutto ciò premesso, la Direttiva stessa prevede una verifica della sua attuazione negli Stati membri dell'UE. Vi sono in effetti alcune divergenze che potrebbero condurre, nella pratica, a un arbitraggio regolamentare in contrasto con gli obiettivi dell'UE. Di fronte a tale situazione, nessuno si sorprenderebbe di un rafforzamento del quadro normativo o un "ammorbidimento" delle interpretazioni nazionali. Non è difficile, ad esempio, immaginare di voler inserire, nel campo di applicazione della Direttiva, alcune giurisdizioni oggi escluse (ad esempio Singapore), di ridefinire la nozione di beneficiario effettivo e, quindi, estenderla alle persone giuridiche o di tener conto dei redditi provenienti da una gamma più ampia di strumenti finanziari.

Ad ogni modo, qualunque cosa accada, non c'è dubbio che i fornitori di dati, all'occorrenza, saranno in grado di integrare qualsiasi cambiamento all'interno delle normative. (Leggere la prima parte in «L'Agefi» del 12 gennaio.)

### **L'importanza del ruolo di Telekurs Financial Information Ltd.**

In qualità di fornitore di dati finanziari a livello internazionale, Telekurs Financial Information Ltd. si è visto coinvolto molto presto nell'attuazione della direttiva europea sulla tassazione. Infatti, nell'elaborare la propria soluzione, ha partecipato ai diversi gruppi di lavoro dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB). Per tener conto della dimensione europea del suo approccio, ha stretto contatti con l'Associazione delle banche e dei banchieri lussemburghesi (ABBL), l'Association Luxembourgeoise des Fonds d'Investissement (ALFI) e con la Federazione Bancaria Europea (FBE). Oggi, Telekurs Financial Information Ltd. è, in Svizzera, un fornitore di dati riconosciuto dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

La banca dati di Telekurs Financial Information Ltd. comprende circa 2,5 milioni di strumenti finanziari. Degli 1,7 milioni di strumenti attivi, il 38% è soggetto alla tassazione europea (crediti 57%, ibridi 13% e fondi d'investimento 30%). A fine dicembre 2005, circa 55 800 fondi d'investimento, tra cui gran parte dei fondi domiciliati in Svizzera, hanno trasmesso a Telekurs Financial Information Ltd, tramite un questionario, tutte le informazioni necessarie per effettuare una classificazione fiscale precisa.

Tuttavia, tenuto conto del considerevole numero di fondi d'investimento e di prodotti strutturati tuttora "sconosciuti", è stato istituito un organo di valutazione presidiato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) che riunisce i rappresentanti dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) e della Swiss Funds Association (SFA). Il suo compito consiste, in prima istanza, nel valutare i prospetti di emissione dei fondi e dei prodotti strutturati per i quali non è stato ancora compilato un questionario, e successivamente nell'assegnare, se è il caso, lo status di "non soggetto" alla tassazione europea. Tale classificazione fiscale vale, ovviamente, solo per gli agenti pagatori svizzeri. In seguito Telekurs Financial Information Ltd. procederà all'identificazione degli strumenti finanziari nella propria banca dati.

---

1 Direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

2 Antille olandesi, Guernsey, Isola di Man, isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche e Jersey. Gli altri territori dipendenti e associati, fra cui Anguilla, Aruba, Isole Caiman e Montserrat hanno scelto lo scambio automatico di informazioni.

3 I principati di Liechtenstein, Monaco e Andorra e la Repubblica di San Marino hanno ricalcato l'esempio dell'accordo stipulato tra l'UE e la Svizzera.

4 L'11 maggio 2005, il Consiglio federale ha stabilito il 1° luglio 2005 come data di applicazione dell'Accordo bilaterale del 26 ottobre 2004 e della legge federale concomitante del 17 dicembre 2004 (cfr. [www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch)). Eccetto la tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, l'Accordo bilaterale contiene disposizioni relative all'assistenza amministrativa in caso di frode fiscale o simili infrazioni (ad es. scambio di informazioni su richiesta) e all'eliminazione dell'imposta alla fonte dei pagamenti transfrontalieri sotto forma di dividendi, interessi e canoni tra aziende associate. Questi due argomenti non sono trattati nel presente articolo.

5 La clausola di salvaguardia stipula che i redditi da interesse dei crediti emessi prima del 1° marzo 2001 non siano soggetti a tassazione. Essa ha carattere provvisorio (sino alla fine del 2010). L'ulteriore emissione dopo il 1° marzo 2002 comporta, per un titolo governativo, la tassazione dei redditi relativi; per un titolo privato, solo la nuova emissione è soggetta a tassazione purché sia chiaramente individuabile (ad es. con l'attribuzione di un identificativo specifico sotto forma di numero di valore o di ISIN).

6 Il termine "governativo" si impiega per i prestiti statali e i prestiti emessi dalle entità menzionate esplicitamente nella Direttiva.

7 Si riferisce al fatto che una decisione di tassazione di uno Stato membro dell'UE si applica, de jure e de facto, a tutti gli altri membri dell'UE. Questa regola, tuttavia, non vale per gli Stati terzi nei confronti dei membri dell'UE.

8 Per un fondo di tesaurizzazione, l'indicatore "distribuzione imponibile" è negativo, a prescindere dalla percentuale di investimenti in attivi soggetti alla tassazione europea.

-----

**Quest'articolo è stato pubblicato in due parti nell'edizione L'Agefi del 12 e 13 gennaio 2006. La lingua di pubblicazione originale è francese.**

**L'AGEFI**

La couleur de l'économie.